

Ordinanza dell'AFD sulle dogane (OD-AFD)

Modifica del 16 dicembre 2010

*L'Amministrazione federale delle dogane (AFD)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'AFD del 4 aprile 2007¹ sulle dogane è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

^{1bis} La dichiarazione sommaria ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo del 25 giugno 2009² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza è effettuata in forma elettronica ed è obbligatoria per merci:

- a. che entrano nel territorio doganale in provenienza direttamente da Stati con i quali la Svizzera non ha stipulato alcun accordo;
- b. che escono dal territorio doganale a destinazione di Stati con i quali la Svizzera non ha stipulato alcun accordo.

^{1ter} La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è:

- a. per le merci di cui al capoverso 1^{bis} lettera a: la persona incaricata della presentazione ai sensi dell'articolo 75 lettera b OD;
- b. per le merci di cui al capoverso 1^{bis} lettera b: la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 26 LD.

Art. 25 cpv. 1 lett. c

¹ La dichiarazione doganale verbale è ammessa solamente per:

- c. i rimorchi esteri destinati al trasporto di cose che beneficiano dell'ammissione temporanea per trasporti transfrontalieri conformemente all'articolo 34 capoverso 2^{bis} OD.

¹ RS 631.013

² RS 0.631.242.05; FF 2009 7805

Art. 61 lett. b

Le competenze di cui agli articoli 101, 102 capoversi 1 e 2 nonché 103–105 LD spettano a:

- b. i collaboratori delle Sezioni antifrode doganale delle direzioni di circondario e della divisione Cause penali della DGD;

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

16 dicembre 2010

Amministrazione federale delle dogane:
Rudolf Dietrich